

VIRGINIA E. MONTANI TESEI\*

## **LA GESTIONE E TRASMISSIONE DELLA COLLEZIONE: BUONE REGOLE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La *due diligence* dell'opera – 3. Gli strumenti di gestione e pianificazione della collezione – 3.1 La fondazione – 3.2 Il trust – 4. Conclusioni

### **1. Introduzione.**

L'esponenziale crescita del mercato dell'arte ha trasformato il collezionista in un investitore attento a soddisfare sia la propria anima estetica che l'esigenza di concludere un investimento finanziario.

Questa doppia necessità ha indotto il collezionista a prendere una consapevolezza maggiore circa la gestione della propria collezione soprattutto in vista di un futuro passaggio generazionale, trasformando la propria passione in un *asset* ereditario al pari dei più tradizionali strumenti di investimento.

### **2. La *due diligence* dell'opera.**

Il primo passo che un collezionista si trova a dover compiere per fare della propria collezione anche un *asset* finanziario è quello di creare un sistema di gestione ed archiviazione della stessa.

Un sistema di gestione e archiviazione della collezione inizia nel momento dell'acquisto quando è opportuno che il collezionista operi una *due diligence* legale completa sull'opera.

---

\* Avvocato, del foro di Roma.

Il traffico illecito di opere d'arte, infatti, ha un valore annuo tra 6 e 8 miliardi di dollari<sup>1</sup> secondo le stime del *Transnational Crime and the Developing World Report* marzo 2017 del *Global Financing Integrity*, pertanto è sempre auspicabile, prima della conclusione di un acquisto di opere d'arte, condurre una *due diligence* sulla provenienza dell'opera, con l'ausilio delle banche dati del Comando dei Carabinieri Tutela del patrimonio culturale e dell'Art Loss Register di Londra.

Una volta conclusa la *due diligence* sulla provenienza del bene è importante per il collezionista condurre anche una verifica sull'autenticità dell'opera. Questa operazione vedrà ad oggetto la ricerca e l'esame della documentazione di certificazione (certificato di autenticità emesso dall'artista, dall'archivio dell'artista, attribuzione da parte di un esperto, *etc.*) e quella relativa alla storia espositiva dell'opera: mostre ed esposizioni, presenza dell'opera nel catalogo ragionato o meno dell'artista.

L'importanza di queste due operazioni è testimoniata dal dettato normativo dell'art. 64 del Codice dei beni culturali (CdBC), che impone che “*chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione ai fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere... o comunque chi abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime ...*”.

Sebbene la legge non preveda espressamente delle sanzioni, la violazione degli obblighi previsti *ex art.* 64 CdBC da parte del venditore potrebbe esporlo ai rimedi in materia di risoluzione del contratto di non scarsa importanza previsti dal Codice Civile.

Diversamente, in caso in cui il collezionista si trovi dinanzi ad un attestato di autenticità rivelatosi in seguito falso, la giurisprudenza di merito ha configurato una risoluzione *aliud pro alio*, ossia “quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito”. In tale circostanza il compratore è tutelato in base alla ordinaria azione di risoluzione.

---

<sup>1</sup> M. Perilli “*Come investire nell'arte?*” Milano - il sole24ore, pag 35.

Tuttavia, parte della giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fattispecie di vendita a cui si accompagna una dichiarazione di autenticità, in seguito rivelatasi falsa, possa ricadere sulla validità della vendita, annullandola per errore sull'identità dell'oggetto della prestazione.<sup>2</sup>

Al fine di scongiurare ogni pericolo in seguito all'acquisto di un'opera d'arte che possa anche riflettersi sull'integrità di tutta la collezione è buona regola che la documentazione raccolta in queste operazioni di verifica venga archiviata insieme all'opera. Queste operazioni, come molte altre, quale la redazione dei *condition report*<sup>3</sup>, sono gestite dai curatori delle collezioni, professionisti di fiducia del collezionista.

### 3. Gli strumenti di gestione e pianificazione della collezione.

Al crescere della collezione, il collezionista, anche in vista del futuro passaggio generazionale del proprio patrimonio, potrà percorrere diverse strade per garantire una gestione più efficace ed efficiente.

L'ordinamento italiano e internazionale offrono numerosi istituti idonei alla gestione della collezione ed al suo passaggio generazionale, tuttavia i due strumenti giuridici maggiormente usati in Italia come risposta a questa esigenza sono le fondazioni e il trust.

#### 3.1 La fondazione

Lo strumento preferito dai collezionisti per assicurare l'unità della collezione e la sua gestione più efficace e efficiente nel presente e nel suo futuro è stata, ed è tutt'ora, la fondazione.

La fondazione viene costituita per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità e finalità di interesse generale. L'atto costitutivo è un atto

---

<sup>2</sup> G. Famiglietti – N. Pignatelli “Codice dei beni culturali e del paesaggio” Nel diritto Editore, 2015

<sup>3</sup> Il *condition report* è un documento di estrema rilevanza per la collezione di opere d'arte. È un documento che registra lo stato di conservazione delle opere, gli interventi di restauro o di manutenzione, variazioni delle condizioni espositive, condizioni di temperatura e umidità a cui l'opera deve essere esposta, danni o degradi dell'opera. Il condition report viene compilato soprattutto in occasioni di prestiti. Movimentazioni e imballaggi delle opere. Viene redatto anche ai fini assicurativi per determinarne il prezzo.

unilaterale non recettizio che richiede la forma dell'atto pubblico quando costituita con atto tra vivi. La costituzione della fondazione può avvenire anche in via testamentaria (ex art. 14 c.c.) e in questo caso l'atto sarà efficace al momento dell'apertura della successione.

Con l'atto costitutivo il fondatore individua lo scopo della fondazione, ne destina il patrimonio e i mezzi finanziari, ne denomina l'ente, ne indica la sede e le regole sull'ordinamento e sull'amministrazione. Seppur la fondazione è espressione dell'autonomia privata nella costituzione, la fondazione dovrà richiedere il riconoscimento all'autorità competente che avrà efficacia costitutiva dell'ente e la sua principale conseguenza è l'acquisto della personalità giuridica.

Il collezionista costituisce la fondazione artistica con la volontà di condividere con la collettività il proprio patrimonio di opere, di valorizzare la cultura e la ricerca artistica. L'organo amministrativo della fondazione, che si occupa anche della gestione e valorizzazione della collezione, il più delle volte è composto dai membri della famiglia del collezionista ovvero da professionisti, quali curatori e da altri membri scelti dal fondatore. Una configurazione di questa natura trova la sua *ratio* nella scelta del collezionista di garantire che il raggiungimento dello scopo avvenga nel rispetto della cifra artistica della collezione.

Al collezionista e alla sua famiglia, se facente parte del consiglio di amministrazione, da una parte è garantita una influenza sulle scelte curatoriali della collezione, dall'altra il trasferimento della collezione nel patrimonio della fondazione comporta l'uscita definitiva della collezione dalla sfera patrimoniale del collezionista e della sua famiglia.

Difatti, qualora la Fondazione non sia più in grado di perseguire il proprio scopo, il patrimonio, la collezione, diverrà di proprietà pubblica e sarà devoluto ad una fondazione che persegua uno scopo simile.

## 3.2 Il trust

Al fine di scongiurare l'uscita della collezione dal patrimonio familiare è possibile utilizzare un diverso strumento giuridico capace di veicolarla attraverso le generazioni, pur mantenendone l'unità: il trust

Il trust è un istituto di matrice anglosassone, è riconosciuto dall'ordinamento italiano sin dalla stipula della Convenzione dell'Aja del 1985, e recepito dalla Legge n. 364/1989, entrata in vigore nel 1992.

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust si connota per la caratteristica che in esso coesistono da un lato la titolarità del diritto di proprietà piena e dall'altro la circostanza che l'esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.<sup>4</sup> Il trust garantisce al disponente anonimato e segretezza oltre gli effetti segretativi sul patrimonio conferito che non potrà essere aggredito dai creditori, siano essi del disponente, dei beneficiari o del *trustee*.

Con l'istituzione del trust il disponente affida il proprio patrimonio (devoluto con un atto di conferimento al trust) al trustee il quale li dovrà amministrare, secondo le regole indicate nell'atto istitutivo del trust, in favore dei beneficiari.

Pertanto il collezionista, in vita, o con atto *mortis causa* potrebbe istituire un trust in cui conferire l'intera collezione, ordinando al *trustee* di valorizzarla e tutelarla con attività di promozione, come prestiti e mostre, di arricchirla con nuove opere sempre garantendone il mantenimento del suo carattere identificativo.

---

<sup>4</sup> G. Lombardo "il trust: strumento di tutela e di gestione delle opere d'arte" riv. Filodiritto 2014

Il disponente, al momento dell'istituzione del trust potrà anche ordinare al *trustee* di destinare il ricavato dalla vendita e della gestione delle opere d'arte – in tutto o in parte – a strumenti di investimento, sempre nell'interesse dei beneficiari (*beneficiari di reddito*), garantendo, in questo modo, a questi ultimi un reddito.

Per ottimizzare il doppio profilo, finanziario e scientifico, di una collezione è opportuno istituire un trust che preveda la presenza un *trustee* in grado di gestire gli aspetti finanziari dell'istituto e un *trustee* delegato, figura specializzata come un curatore o *art advisor*, che possa occuparsi della sua gestione e valorizzazione scientifica.

Il ruolo di una figura specializzata in campo artistico è importante per la tutela e la valorizzazione della collezione, lo studio del mercato dell'arte finalizzato ad acquisti o cessioni, la valutazione di prestiti e comodati per arricchirne il pregio (e quindi il valore) e la gestione e aggiornamento degli archivi della collezione.

La scelta dello strumento del trust potrà, altresì, essere utilizzato, dal collezionista, anche per scopi filantropici quando costui decida di destinare i propri beni alla pubblica fruizione, con lo specifico intento che la sua collezione venga messa a disposizione del pubblico (*trust di scopo*), come nel caso di devoluzione delle opere d'arte a musei, gallerie pubbliche, o addirittura, prevedendo la costituzione di uno spazio espositivo ove poter esporre la propria collezione.

Il trust si presenta come un istituto dal carattere più agevole e idoneo anche se da un lato il collezionista (disponente) perde ogni diritto sulle scelte curatoriali e gestorie della propria collezione - la proprietà della propria collezione è in capo al *trustee* - dall'altro è garantito il mantenimento della unità e della permanenza della collezione all'interno della sfera patrimoniale della famiglia del collezionista, anche nei passaggi generazionali.

#### 4. Conclusioni.

L'arte del collezionare oggi ha chiamato il collezionista ad una maggiore cautela ed attenzione all'acquisto delle opere e alla creazione della propria collezione.

La velocità del mercato e le grandi oscillazioni che lo caratterizzano hanno imposto, per l'opinione di chi scrive, al collezionista una riflessione sulla gestione e sul futuro della propria collezione.

Sebbene il codice dei beni culturali non garantisca un regime sanzionatorio in capo agli intermediari della vendita di oggetti d'arte, verso la mancata consegna dei documenti recanti informazioni sulla provenienza e sull'autenticità dell'opera d'arte, questi hanno un peso fondamentale nella definizione del valore stesso della collezione, e delle singole opere.

In mancanza di questi documenti la ricerca potrebbe risultare molto costosa in termini di tempo e di spesa, e non sempre è garantito un risultato positivo, motivo per il quale la cura e l'attenzione del collezionista deve essere supportata da un professionista dell'arte.

Lo stesso professionista potrà accompagnare il collezionista nella scelta di avviare la collezione verso una gestione più efficace e efficiente a mezzo del conferimento della stessa in uno dei due istituti giuridici sin qui trattati: la fondazione o il trust.

La scelta degli istituti è soggetta alle differenti necessità di natura personale del collezionista ed entrambi, se opportunamente utilizzati, possono essere strumenti indispensabili tanto per la gestione ordinaria di una collezione imponente quanto per una pianificazione efficiente del passaggio generazionale.

V.E. MONTANI TESEI, *La gestione e trasmissione delle collezioni*, 1 BusinessJus 75 (2018).

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a  
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza  
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.